Progr.Num. 2011/2010

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 20 **del mese di** Dicembre

dell' anno 2010 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Freda Sabrina	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Lusenti Carlo	Assessore
8) Marzocchi Teresa	Assessore
9) Melucci Maurizio	Assessore
10) Mezzetti Massimo	Assessore
11) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
12) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RICERCA SU LAVORO E SALUTE FRA L'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA E LA REGIONE EMILIA -ROMAGNA

Cod.documento GPG/2010/2316

Num. Reg. Proposta: GPG/2010/2316

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che il Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, reso esecutivo con il DPCM 17.12.2007, diretto a garantire su tutto il territorio nazionale livelli omogenei di tutela, ha individuato tra gli obiettivi strategici del Servizio Sanitario Nazionale:

- lo sviluppo di conoscenze relative allo stato di salute dei lavoratori, al fine di un ampliamento della tutela e di un'efficace programmazione e valutazione dell'attività di prevenzione;
- il miglioramento degli interventi di prevenzione (informazione, formazione, assistenza, vigilanza) quanto alla metodologia e all'efficacia;
- il miglioramento delle conoscenze relative ai livelli di applicazione della normativa e di identificazione delle relative criticità e delle conseguenti azioni di correzione;
- lo sviluppo di una rete per la promozione della salute e la sicurezza dei lavoratori;
- il sostegno alle micro ed alle piccole imprese attraverso la qualità dell'informazione e dell'assistenza;

Visto il decreto legislativo 81/08 e s.m.i. che innova il precedente sistema quanto:

- al concetto di salute allargandone la portata;
- al campo di applicazione, esteso a tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio;
- alla valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori che deve essere esteso a tipologie di fattori fino ad oggi poco indagati ma con rilevanti ricadute sull'organizzazione del lavoro quali i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- all'elaborazione, nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori, di procedure standardizzate di effettuazione

della valutazione dei rischi al fine di semplificarne le relative procedure;
- all'individuazione e realizzazione di interventi rivolti ad incrementare i livelli di tutela della salute dei lavoratori quali la predisposizione, sperimentazione e successiva applicazione di sistemi di qualificazione delle imprese, di modelli di organizzazione e di gestione, di procedure relative ad interventi relativi alla responsabilità sociale delle imprese;

Vista la Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", diretta alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, alla tutela della loro salute e del loro benessere nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio di questa Regione;

Considerato

- che la Regione, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, promuove in senso globale la qualità delle condizioni di lavoro, sia attuando interventi di carattere legislativo (quali fra gli altri, la soprarichiamata legge regionale), sia attraverso l'individuazione e l'attivazione integrata di diverse modalità di intervento finalizzate alla ricerca, alla formazione e all'informazione sul tema della salute nei luoghi di lavoro;
- che l'Università e la Regione hanno da poco concluso una collaborazione in materia, disciplinata da un Protocollo d'Intesa scaduto il 31 dicembre 2009;
- che è interesse comune all'Università e alla Regione, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, proseguire la collaborazione già avviata in materia di ricerca sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attivando al più presto un programma di ricerca congiunto che in seguito potrà dar luogo ad un accordo che disciplini una forma di collaborazione stabile in tale materia;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle "Politiche per la Salute";

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di approvare, nel testo allegato quale parte integrante al presente atto, il *Protocollo di intesa tra* l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna *e la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di un programma di ricerca su lavoro e salute*;

2) di dare atto che alla sottoscrizione del Protocollo provvederà il Presidente della Giunta regionale, apportando quelle modifiche formali che, non intaccando la sostanza del *Protocollo di intesa*, si rendessero eventualmente necessarie.

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RICERCA SU LAVORO E SALUTE

TRA

l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, d'ora in avanti denominata "Università", codice fiscale 80007010376, con sede in Via Zamboni 33, 40126 Bologna, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Ivano Dionigi,

e

la Regione Emilia-Romagna, d'ora in avanti denominata "Regione", codice fiscale 80062590379, con sede in via Aldo Moro 52, 40127 Bologna, nella persona del Presidente della Giunta Vasco Errani

PREMESSO CHE

- l'Università, come istituzione votata alla ricerca e alla formazione, ha interesse a promuovere collaborazioni con istituzioni pubbliche e private, al fine di diffondere e valorizzare i risultati della ricerca scientifica, favorendo altresì occasioni di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze, secondo quanto previsto dall'art. 50 del proprio Statuto;

- presso l'Università è attiva una equipe di docenti e ricercatori del Settore Scientifico Disciplinare MED/44 (Medicina del Lavoro) che svolge un qualificato lavoro di ricerca a livello nazionale e internazionale nell'ambito specifico della salute nei luoghi di lavoro e tale attività, testimoniata da pubblicazioni scientifiche sulle migliori riviste internazionali del settore, ha portato al consolidamento di un centro di competenza, riconosciuto a livello internazionale, per lo studio dei rapporti tra lavoro e salute;

- la Regione, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, promuove in senso globale la qualità delle condizioni di lavoro, sia attuando interventi di carattere legislativo (quali fra gli altri, la Legge Regionale 17/2005 sulla promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), sia attraverso l'individuazione ed attivazione integrata di diverse modalità di intervento finalizzate alla ricerca, alla formazione e all'informazione sul tema della salute nei luoghi di lavoro;

- le due istituzioni hanno da poco concluso una collaborazione in materia, disciplinata da un Protocollo d'Intesa scaduto il 31 dicembre 2009 e, visti i positivi risultati raggiunti, si ritiene opportuno che tale collaborazione venga proseguita e potenziata;

- la Presidenza della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, in distinti incontri con l'Università e la Regione, ha sollecitato le due istituzioni a sviluppare una collaborazione stabile in materia, promuovendo congiuntamente la creazione di un Centro di Ricerca su Lavoro e Salute;

- l'Università e la Regione, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali e degli indirizzi della Commissione Parlamentare, intendono proseguire la collaborazione già avviata in materia di ricerca sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attivando al più presto un programma di ricerca congiunto che in seguito potrà dar luogo ad un accordo che disciplini una forma di collaborazione stabile in tale materia;

CONSIDERATO QUANTO PREMESSO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ARTICOLO 1

1. Nell'ambito della collaborazione istituita con il presente Protocollo di Intesa viene attivato congiuntamente, dalle Parti firmatarie, un Programma di ricerca nel campo della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

2. Il Programma sarà inizialmente indirizzato verso le seguenti linee di ricerca in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori:

- ricerche dirette ad individuare le malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, anche al fine di corrispondere al dettato del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 in tema di disposizioni relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di assicurare maggiori tutele ai lavoratori affetti da tecnopatie;
- ricerche in materia di standardizzazione e semplificazione delle procedure di valutazione dei rischi nelle piccole e medie imprese;
- ricerche in merito alle modalità con le quali svolgere la valutazione dei rischi ed individuare le opportune modalità di correzione quanto ai rischi collegati ai fattori biomeccanici, allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- ricerche relative ai sistemi di qualificazione delle imprese e ai modelli di organizzazione e di gestione, sperimentazioni relative alla loro effettiva applicazione nelle piccole medie imprese, individuazioni di eventuali soluzioni integrative;

- ricerche sulla qualità ed efficacia della formazione e informazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ricerche dirette a migliorare le conoscenze dei livelli di applicazione della normativa e di identificazione delle criticità e, conseguentemente, delle criticità e conseguentemente , delle azioni per risolverle;
- sviluppo, valutazione sistematica e diffusione delle conoscenze generate dalla ricerca scientifica in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 2

1. L'Università di Bologna adotterà gli atti necessari alla più idonea collocazione delle attività relative a questo Programma, nelle forme compatibili con il proprio ordinamento e in modo da assicurare alle stesse la necessaria efficacia ed efficienza. In particolare, si farà carico della realizzazione del Programma l'equipe di ricerca afferente alla Sezione di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Medicina Interna, dell'Invecchiamento e Malattie Nefrologiche. Tale personale sarà integrato con le professionalità di volta in volta necessarie, con oneri a carico dei finanziamenti destinati al Programma.

2. La realizzazione del Programma avverrà sulla base di un Piano di Attività, allegato al presente Protocollo, con le risorse fornite dalle istituzioni firmatarie secondo quanto specificato nel Piano stesso.

3. Ulteriori attività coerenti con il Programma potranno essere realizzate mediante accesso a fondi provenienti dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici e privati.

ARTICOLO 3

1. Il Programma è assegnato alla responsabilità del Prof. Francesco Saverio Violante.

2. Il Responsabile del Programma è assistito da un Comitato di indirizzo formato da due membri nominati dalla Regione e uno dall'Università: il Comitato di Indirizzo è annualmente convocato dal Responsabile del Programma per esprimere un parere sul Piano di Attività.

2. Il Responsabile del Programma indirizza l'attività scientifica e l'attività gestionale necessarie per la realizzazione del Piano di Attività. Il Responsabile del Programma presenta annualmente alle Parti una relazione sull'attività svolta, corredata da un rendiconto relativo all'uso delle risorse finanziarie messe a disposizione dalle Parti. Il rendiconto si intende approvato entro

trenta giorni dalla sua ricezione, se la Parte non formula obiezioni per iscritto.

ARTICOLO 5

1. La proprietà intellettuale dei risultati del Programma appartiene in eguale misura alle Parti firmatarie, che potranno farne uso anche in modo disgiunto solo per i propri scopi istituzionali, previa comunicazione alle altre Parti.

ARTICOLO 6

1. Il presente atto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi delle Parti firmatarie e ha durata fino al 31 dicembre 2013.

……., lì ……

PER L'UNIVERSITÀ
Il Magnifico Rettore
Ivano Dionigi

PER LA REGIONE
Il Presidente della Giunta
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Mariella Martini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/2316

data 13/12/2010

IN FEDE

Mariella Martini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Lorenzo Broccoli, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/2316

data 13/12/2010

IN FEDE

Lorenzo Broccoli

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'